

All'On.do
Consiglio comunale
Balerna

**MM 11 / 2010 Richiesta di modifica degli art. 17 cpv 4 e 5 e dell'art. 36 del
"Regolamento delle canalizzazioni"**

Signori Presidente e Consiglieri,

in data 3 novembre 2008 il vostro consesso approvava il nuovo "Regolamento delle canalizzazioni" (Regolamento) che a norma di legge veniva regolarmente pubblicato.

Nessun ricorso fu inoltrato ed il diritto di referendum non fu esercitato.

In data 23 marzo 2010, la "Sezione degli enti locali" (SEL), in seguito all'approvazione da parte della "Sezione protezione dell'aria, acqua e suolo" (SPAAS) del nuovo "Piano generale di smaltimento delle acque" (PGS) erogato il 17 giugno 2009, approvava a sua volta il "Regolamento delle canalizzazioni".

Nella Risoluzione della SEL si citava al punto 2 a pagina 2:

"Il Municipio di Balerna è invitato ad adeguarsi alle raccomandazioni a cui ai considerandi della SPAAS attraverso l'avvio della procedura di modifica dell'art. 17 cpv 4 e 5 e dell'art. 36 Regolamento".

Il Municipio con il presente messaggio, desidera dar seguito a questo invito, chiedendo la modifica del Regolamento con le modalità che procederemo ad illustrare.

Art. 17 cpv 4 e 5

La SEL nella sua risoluzione, cita al paragrafo "Aspetti tecnici":

"Dal profilo tecnico riteniamo che i paragrafi 17.4 e 17.5 siano da stralciare".

L'osservazione della SEL è da ritenere pertinente in quanto svincola il "Regolamento" da imposizioni di tipo tecnico e di utilizzo dei materiali, che nel tempo potrebbero creare incongruenze progettuali ed esecutive, rendendo necessarie ulteriori modifiche del Regolamento stesso.

L'art. 17 viene perciò modificato con lo stralcio dei punti 4 e 5.

Art. 17 Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni dev'essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Stralciati:

- ~~4. L'allacciamento delle acque luride alla canalizzazione pubblica deve essere eseguito con una canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere, in PVC, polietilene, fibro-cemento, grès, ghisa, ecc.~~
- ~~5. Per evacuare le acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.~~

L'art. 36 riguarda l'applicazione della "Tassa d'uso". Già in sede di esame del "nuovo regolamento", la SPAAS segnalava con scritto del 12 febbraio 2009 quanto segue:

"Tassa d'uso"

Per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima, debba avere carattere prevalente (80 % dei costi). In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata sul valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà creando così delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.

*Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di disparità di trattamento tra utenti, dovuto all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, **proponiamo di stabilire allo 0.3 % la parte di tassa calcolata sul valore di stima. I costi rimanenti dovranno essere coperti dalla tassa sul consumo d'acqua.***

Il Regolamento approvato ed attualmente in vigore, non permette il rispetto del tasso dello 0.3 ‰ consigliato, in quanto ne indica la forchetta tra lo 0.5 ‰ ed il 2 ‰.

Per questo motivo la SEL chiede la modifica in questo senso dell'art. 36 del Regolamento.

L'art. 36 viene perciò così modificato:

Art. 36 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

(invariato)

2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.

(invariato)

3. La tassa consiste in un importo variabile da Fr. 0.10 a Fr. 1.-- ogni m³ di acqua potabile o industriale consumata, e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore a ~~0.5 ‰~~ e superiore al 2 ‰ di detto valore.

modifica:

3. La tassa consiste in un importo variabile da Fr. 0.10 a Fr. 1.-- ogni m³ di acqua potabile o industriale consumata, e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore a 0.2 ‰ e superiore al 2 ‰ di detto valore.

4. Per i fondi aperti e i manufatti, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima variabile tra lo ~~0.5 ‰~~ e il 2 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 50.-.

modifica:

4. Per i fondi aperti e i manufatti, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima variabile tra lo 0.2 ‰ e il 2 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 50.-.

5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori AAP installati negli edifici.

(invariato)

6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente. Nel caso non fosse stata possibile la lettura recente del contatore dell'acqua potabile, il Municipio è autorizzato a stimare il possibile consumo sulla base della media di consumo degli anni precedenti.

(invariato)

7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare dei diritti reali limitati.

(invariato)

8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" nella misura in cui non è basata sul consumo d'acqua.
(invariato)
9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
(invariato)
10. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.
(invariato)

Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza e rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E' approvata la modifica del "Regolamento delle canalizzazioni" del 3 novembre 2008
2. E' approvato il nuovo testo dell'art. 17, con lo stralcio dei capoversi 4 e 5
3. E' approvato il nuovo testo dell'art. 36
4. La modifica del Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario: